

Legge regionale 06 agosto 2009 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2009

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping.**

## **Art. 6**

*(Ulteriori modifiche alla legge regionale 8/2003)*

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 8/2003, sono inseriti i seguenti:

### **<<Art. 24 bis**

*(Passaporto medico sportivo)*

1. La Regione promuove la realizzazione di un progetto per l'istituzione del passaporto medico del praticante l'attività sportiva.
2. Il progetto è diretto all'attivazione, nel rispetto della normativa sulla protezione e il trattamento dei dati personali, di un sistema informatico di raccolta e di monitoraggio dei dati e delle informazioni sanitarie dell'atleta disponibili nell'ambito del Servizio sanitario regionale.
3. Il sistema informatico, da rendere accessibile anche attraverso la Carta regionale dei servizi, è costituito per finalità di tutela della salute dell'atleta e di monitoraggio epidemiologico.

### **Art. 24 ter**

*(Piano regionale di lotta al doping)*

1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), e nel rispetto della normativa WADA, promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva a ogni livello.
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione definisce un Piano triennale di attività per la lotta al doping.

**3.** Il Piano è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di sport, in collaborazione con la Direzione centrale competente in tema di salute e con le altre direzioni centrali interessate, con il concorso delle Università degli studi della regione, del CONI, degli enti di promozione sportiva, dell'Ufficio scolastico regionale e della FMSI.

**4.** Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'assessore allo sport, di concerto con gli assessori alla salute, istruzione, formazione e politiche per i giovani.

### **Art. 24 quater**

#### *(Attività di prevenzione)*

**1.** Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano regionale di lotta al doping, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi:

**a)** iniziative e programmi di prevenzione nell'ambito delle scuole e delle Università;

**b)** informazione antidoping tra i praticanti attività fisico-motoria nelle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, e tra i partecipanti a manifestazioni sportive non agonistiche;

**c)** campagne di formazione, informazione ed educazione sui rischi per la salute derivanti dal doping e sugli effetti distorsivi che da esso derivano per i valori etici dello sport e della salute rivolte agli atleti agonisti con particolare attenzione ai giovani che intendono svolgere sport a livello professionistico;

**d)** servizio di consulenza gratuita e in forma anonima sui rischi per la salute derivanti dall'assunzione di sostanze dopanti, farmaci e integratori alimentari, fornito attraverso una linea telefonica e un sito web dedicato;

**e)** corsi di formazione e di aggiornamento sui danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti e sulla normativa antidoping per i direttori tecnici di cui all'articolo 23, nonché per i dirigenti, i tecnici, gli allenatori e i preparatori atletici delle associazioni e delle società sportive;

**f)** programmi formativi e di aggiornamento professionale per gli operatori medici, in particolare per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta;

**g)** studi, convegni e pubblicazioni in tema di doping;

**h)** studi sulle cause del doping e ricerca antidoping con particolare riguardo alla prevenzione, ai metodi di individuazione e alla percezione dei connessi rischi, nonché all'utilizzo di nuove sostanze e alla percezione del danno alla salute.

**2.** Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, nonché i progetti per la tutela della salute promossi dagli istituti scolastici che fanno esplicito riferimento ai danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti.

### **Art. 24 quinquies**

*(Potenziamento dei controlli antidoping)*

**1.** La Regione, in armonia con le indicazioni del Piano regionale di lotta al doping, può stipulare un'apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale, nell'ambito delle attività sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.

**2.** La convenzione prevede in particolare le modalità di coinvolgimento diretto degli organizzatori delle attività sportive agonistiche nella lotta antidoping.

### **Art. 24 sexies**

*(Soggetti attuatori)*

**1.** Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 24 quater, 24 quinquies e 24 septies, la Regione, secondo le indicazioni del Piano regionale di lotta al doping, sostiene spese dirette oppure eroga contributi e finanziamenti per iniziative promosse dal CONI, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva, dalle Università degli studi della regione, dall'Ufficio scolastico regionale, dalle Aziende sanitarie, dalla FMSI, dalle associazioni e società sportive.

**2.** La Regione riconosce il ruolo svolto dalle Università della regione, dalla FMSI e dalla Scuola dello Sport del CONI del Friuli Venezia Giulia, nell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 24 quater, comma 1, lettere d), e) f) e h).

3. I benefici sono concessi per attività e iniziative che abbiano un interesse regionale.
4. Con regolamento sono individuati i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi.
5. È data priorità alle iniziative realizzate mediante l'utilizzo di professionalità formatesi presso il corso di perfezionamento sul doping organizzato dal Centro per lo studio, la formazione e l'informazione sul doping dell'Università degli studi di Udine, in collaborazione con il dipartimento di Psicologia dell'Università di Trieste.

### **Art. 24 septies**

#### *(Foglio informativo antidoping)*

1. La Regione predispone un foglio informativo concernente i rischi per la salute connessi all'uso di sostanze dopanti e all'abuso di farmaci e integratori alimentari.
2. Il foglio informativo è destinato ai praticanti attività fisico motoria nelle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, e agli atleti agonisti.
3. La sottoscrizione per presa visione del foglio informativo avviene al momento dell'iscrizione alle attività organizzate dai gestori delle strutture di cui all'articolo 23, comma 1; nel caso di atleti praticanti attività sportiva di carattere agonistico, la sottoscrizione è richiesta a ogni prima iscrizione alla società e associazione sportiva.
4. Per le manifestazioni non agonistiche, sostenute dall'amministrazione regionale, gli organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione dei partecipanti il foglio informativo.
5. Il foglio informativo altresì è messo a disposizione nei centri Informagiovani.
6. Il foglio informativo è predisposto dalla Direzione centrale preposta alla tutela della salute, di concerto con la struttura regionale competente in materia di sport e inserito nel sito web dell'amministrazione regionale.
7. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3, comporta a carico della società, associazione sportiva, nonché dei gestori delle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro. Le sanzioni sono applicate secondo i termini

e le modalità previste dall'articolo 23, comma 6.

### **Art. 24 octies**

*(Certificato di qualità antidoping)*

1. L'amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualità antidoping alle associazioni e società sportive che abbiano aderito a iniziative di prevenzione e contrasto al doping e alle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, i cui direttori tecnici abbiano partecipato ai corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 24 quater, comma 1, lettera e).
2. Il certificato di qualità è una delle priorità nella concessione di contributi da parte di Comuni, Province e Regione per le attività e per le manifestazioni promosse dalle associazioni e società sportive, nonché dai soggetti gestori delle strutture di cui all'articolo 23, comma 1.

### **Art. 24 novies**

*(Revoca e preclusioni dalle contribuzioni regionali)*

1. La Regione revoca gli incentivi concessi ai sensi degli articoli 11 e 24 sexies ad associazioni e società sportive, i cui iscritti siano stati riconosciuti responsabili di illeciti disciplinari sportivi relativi alla violazione della normativa antidoping o i cui dirigenti, tecnici, allenatori e preparatori atletici siano stati riconosciuti responsabili di violazioni della normativa statale antidoping.
2. Le associazioni e le società in relazione alle quali si siano verificati i fatti di cui al comma 1, sono altresì escluse dai contributi e finanziamenti previsti ai sensi degli articoli 11 e 24 sexies, per i due anni successivi all'accertamento dei fatti medesimi.>>.